



Premesso che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/12/2018, Antonello

Costa, socio ed ex amministratore della “CR s.r.l., conveniva in giudizio detta società al fine di sentir dichiarare illegittima la delibera assembleare del 01/10/2018, con cui veniva revocato l’amministratore unico in persona dell’attore predetto e contestualmente nominato amministratore il dott. Tommaso Naspetti e, per l’effetto, sentirsi ricollocare nei poteri e nelle funzioni di amministratore unico della società, lamentando che l’assemblea del 1.10.2018 era stata irritalmente convocata motu proprio dai soci, scavalcano l’amministratore, in violazione dell’art. 2479 bis c.c. e dell’art. 11 dello statuto della società, che attribuiscono il potere di convocazione all’amministratore, anche nel caso di richiesta proveniente dai soci;

premessi che la 2CR s.r.l., costituitasi in giudizio in via pregiudiziale di rito eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Ancona alla luce della clausola compromissoria di cui all’art. 31 dello Statuto;

ritenuto che l’eccezione di incompetenza è fondata e va, pertanto, accolta;

considerato che l’art. 31 dello Statuto sociale della 2CR stabilisce che *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, deve essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede della Società, su istanza della parte più diligente.*

*Gli arbitri così nominati designano il Presidente del Collegio Arbitrale.*

*Il Collegio Arbitrale deve decidere entro centottanta giorni dalla accettazione della nomina. Il Collegio Arbitrale decide in via rituale secondo diritto.*



*Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincolano le parti.*

*Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”;*

ricordato che il titolo V del d.Lgs. n. 5 del 2003 ha introdotto agli artt. 34, 35 e 36 un particolare tipo di arbitrato societario che può essere utilizzato dalle società attraverso l’inserimento, nel loro statuto, di clausole compromissorie riguardanti tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e le società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale;

che, in particolare, ai sensi dell’art. 34 la clausola deve prevedere, a pena di nullità, il numero e le modalità di nomina degli arbitri, “conferendo, in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina a soggetto estraneo alla società”, inoltre introduce una limitazione oggettiva al contenzioso compromettibile in arbitri con riferimento ai diritti disponibili; inoltre, gli artt. 35, c. 5 e 36 hanno espressamente previsto la deferibilità in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari con specifica previsione della necessità, in tal caso, di decidere la controversia secondo diritto, essendo la decisione secondo equità riservata al Giudice ordinario;

rilevato che la clausola di cui all’art. 31 dello Statuto sociale della 2CR s.r.l. è conforme al modello legale delineato dagli artt. 34, 35 e 26 predetti, dunque è pienamente valida ed operativa tra le parti;

che l’oggetto della vertenza, impugnazione di delibera assembleare relativa a diritti disponibili, quale deve pacificamente intendersi la delibera di revoca e di nomina degli amministratori, rientra nell’ambito di operatività della clausola;



che l'affermazione di parte attrice, contenuta negli scritti difensivi conclusivi, secondo cui la causa non sarebbe compromettibile in arbitri, avendo un oggetto illecito, con conseguente inoperatività della clausola arbitrale alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 27736/2018) "attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri") è generica e, comunque, infondata, in quanto nel caso di specie, i presunti intenti fraudolenti integrerebbero i motivo e non l'oggetto dell'atto;

ritenuto, pertanto, che l'eccezione va accolta;

ritenuto che le spese vanno poste a carico dell'attore soccombente

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di imprese, così provvede:

- a) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in relazione alla presente controversia, per la quale è invece competente il collegio arbitrale di cui all'art. 31 dello Statuto della 2CR;
- b) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio liquidate in euro 6.800,00 per compensi, oltre spese gen. e accessori come per legge;
- c) assegna alle parti termine di giorni sessanta per l'eventuale riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale.

Ancona, 12.11.2019



Il Presidente

dott. Pierfilippo Mazzagrecò

Il Giudice est.

Dott.ssa Francesca Ercolini

